



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio V

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, gli articoli 45 e 49 TFUE;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTA la legge 11 luglio 2002 n. 148 «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*»;

VISTO il D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

VISTA la domanda n. 6193, prot. n. 11150 del 7 luglio 2020, presentata, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, da [REDACTED] per il riconoscimento del certificato provvisorio attestante il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo: Formazione di insegnanti itineranti e sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali, organizzato dal Dipartimento di Formazione Professionale e Programmi Operativi, rilasciato, in data 26 novembre 2018, da "Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures" Romania, quale titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado (codice meccanografico ADMM e ADSS);

VISTO il decreto prot. DPIT n. 486 del 20 aprile 2021, con il quale l'istanza prot. n. 11150 del 7 luglio 2020 è stata rigettata dall'Amministrazione;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 2615, pubblicata in data 4 febbraio 2025, con la quale il citato decreto prot. DPIT n. 486 del 20 aprile 2021 è stato in parte dichiarato nullo per violazione del giudicato, e in parte annullato per illegittimità;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 10622, pubblicata in data 9 giugno 2026, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da [REDACTED] per l'ottemperanza della sentenza n. 2615 del 2025;

CONSIDERATO che, con la sentenza n. 2615 del 2025, è stato ordinato all'Amministrazione di "riconoscere la validità e l'efficacia delle qualifiche professionali conseguite dal ricorrente in Romania", in quanto, in base al principio del c.d. one shot temperato, "a seguito dell'annullamento del primo di diniego, per effetto della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 23 giugno 2020, n. 6963, e del fatto che, in sede di riesercizio del potere, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, oggetto della presente decisione (che in parte lo dichiara



nullo per violazione del giudicato e in parte lo annulla per illegittimità)”, non residuano “ulteriori margini di esercizio della discrezionalità per il Ministero resistente”;

RILEVATO che, con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, n. 6963 del 2020, di cui è stata ordinata l’ottemperanza con successiva sentenza n. 3033 del 2021, è stato annullato il provvedimento prot. n. 6885 del 18 aprile 2019, relativo all’istanza prot. n. 14859 del 28 agosto 2018, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania esclusivamente per le classi di concorso A28 (Matematica e scienze) e A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), e non anche per il sostegno;

VISTO che, in esecuzione delle sentenze n. 6963 del 2020 e n. 3033 del 2021, è stato adottato il decreto prot. DPIT n. 1522 del 3 settembre 2021, di riconoscimento, previo superamento di misure compensative, del titolo conseguito in Romania per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), nonché, a seguito dell’espletamento delle misure compensative previste, il decreto di riconoscimento prot. DPIT n. 9 del 5 gennaio 2022;

CONSIDERATO, peraltro, che l’istanza di riconoscimento sul sostegno è stata presentata da [redacted] solo in data 23 giugno 2020, e dunque successivamente alla proposizione del ricorso R.G. 7454/2019, definito con la citata sentenza n. 6963 del 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che il decreto prot. DPIT n. 486 del 20 aprile 2021 non è stato adottato in esecuzione di alcuna pronuncia giurisdizionale, ancorché nello stesso sia erroneamente contenuto il riferimento alla sentenza n. 3033/2021, di ottemperanza della sentenza n. 6963/2020, relative al ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento per le classi di concorso A28 (Matematica e scienze) e A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche);

VISTO che, in base a quanto illustrato nelle premesse che precedono, l’Amministrazione ha adottato un solo provvedimento di rigetto (decreto prot. DPIT n. 486 del 20 aprile 2021) relativo all’istanza n. 6193 del 23 giugno 2020, presentata per il riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito in Romania, e che il provvedimento prot. n. 6885 del 18 aprile 2019, annullato dalla sentenza n. 6963/2020, riguarda esclusivamente la domanda di riconoscimento relativa alle classi di concorso A28 e A50;

CONSIDERATO, quindi, che, nel caso di specie, non può ritenersi applicabile il principio del c.d. one shot temperato, menzionato nella richiamata sentenza n. 2615 del 2025, essendo stato adottato un unico provvedimento di rigetto relativo all’istanza sul sostegno;

RITENUTO di dover comunque dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 10622, pubblicata il 9 giugno 2026, su ricorso di registro generale numero 5757 del 2025, proposto dall’istante per l’ottemperanza della sentenza n. 2615 del 2025, poiché passata in giudicato;

PRESO ATTO del parere trasmesso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota acquisita con prot. DGOSV n. 160634 del 10 settembre 2026, nella quale, in riscontro al quesito formulato dall’Amministrazione con nota prot. DGOSV n. 137651 del 2 luglio 2026, si rappresenta che *“la sentenza di ottemperanza n. 10622/2026 andrà eseguita come da dispositivo”*, considerato che *“pur essendo condivisibili le motivazioni di codesta amministrazione circa la disparità di trattamento del nominato in oggetto rispetto agli altri soggetti in identica situazione, sulla scorta del recente orientamento giurisprudenziale, non risultano purtroppo esperibili mezzi di impugnazione atti a demolire quanto disposto dal TAR in sede di esecuzione”*;



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

CONSIDERATO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 2615 del 2025, divenuta cosa giudicata, ha espressamente ordinato all'Amministrazione di *"riconoscere la validità e l'efficacia delle qualifiche professionali conseguite dal ricorrente in Romania"*, non residuando ulteriori margini di discrezionalità;

RITENUTO di non potersi discostare da quanto prescritto dal giudice amministrativo, per non incorrere nella violazione del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 2615 del 2025 e nella conseguente nullità dell'atto adottato in contrasto con le statuizioni contenute in sentenza;

DECRETA

1. In base a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, con sentenza n. 2615 del 2025, il certificato provvisorio attestante il superamento di un Esame di certificazione delle competenze professionali nell'ambito del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo: Formazione di insegnanti itineranti e sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali, organizzato dal Dipartimento di Formazione Professionale e Programmi Operativi, rilasciato, in data 26 novembre 2018, da *"Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures"* Romania, deve essere riconosciuto come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l'esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado (codice meccanografico ADMM e ADSS).

2. La domanda di riconoscimento [redacted] presentata da [redacted] nato il [redacted], è, pertanto, accolta.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella TOZZA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONELLA TOZZA

In Data/On Date:

martedì 15 settembre 2026 14:00:48